RILEVATO FERROVIARIO DI CELLE LIGURE

ALLEGATI 18 - 19

Casa della Legalità e della Cultura - Onlus

Osservatorio sulla criminalità e le mafie Osservatorio sui reati ambientali Osservatorio trasparenza e correttezza P.A.

COMUNE DI CELLE LIGURE

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA PAESISTICA

ART. 22 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Ai fini della miglior qualificazione ambientale e della qualità del disegno urbano, gli edifici non vincolati costruiti dopo il 1940 e quelli classificati "di recente costruzione" nelle zone A (localizzati nel P.P. Centro Storico, punto 1 art. 9; nel Piano di Recupero per le frazioni Costa e Ferrari, punto 2 art. 9; nelle tavv. 30 SP, 31 SP, 32 SP del P.R.G.), possono essere oggetto di ristrutturazione, inclusa la demolizione e ricostruzione, anche con spostamento del volume, nel rispetto dei parametri urbanistici della zona in cui si opera, ad eccezione dell'If e a condizione che non vi sia aumento di superficie. L'intervento deve essere volto a conseguire una riqualificazione della tipologia edilizia ed un miglior assetto funzionale; inoltre, se necessario, dovranno essere migliorate le condizioni della viabilità veicolare e pedonale dell'area d'intervento.

ART, 62 - ZONE B EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO

- Le zone B sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate in epoche recenti.
 Comprendono sette zone di cui tre sature, ove non è possibile costruire nuovi edifici, e quattro suscettibili
 di alcuni completamenti edilizi da attuare in ambiti di conservazione, con concessioni dirette o attraverso
 interventi, in ambito di riqualificazione, con concessioni edilizie convenzionate.
- 2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone B sono: la residenza, gli alberghi, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi con esclusione delle discoteche e di ogni altra attività particolarmente rumorosa, gli uffici, i servizi pubblici e privati compatibili con la residenza, le autorimesse per mezzi di trasporto di portata inferiore a 10 quintali, le attività artigianali artistiche e tradizionali non inquinanti e non rumorose.
- L'introduzione di nuove destinazioni d'uso, diverse dalla residenza, è consentita fino a un massimo del 30% della superficie di riferimento dei singoli edifici; tali destinazioni devono essere strettamente connesse alla residenza stessa (negozi, studi professionali, autorimesse, locali per attività artigianali).
- Per le lavorazioni inquinanti il Comune applicherà i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- Il cambio di destinazione d'uso dei locali a piano terra è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali, attività artigianali, uffici o pubblici esercizi.
- 6. È consentito il cambio d'uso dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme igienico edilizie vigenti; nel caso degli edifici antichi di cui all'art. 41, l'inserimento dei serramenti complanari alle falde dovrà avvenire in modo da non alterare la struttura architettonica del fronte principale.
- 7. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza incremento della superficie di riferimento, sistemazione delle aree. Sono in ogni caso consentite le demolizioni di edifici o parti di edificio prive di valore architettonico o ambientale.

ALLEGATO 19

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.